



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro

4773/19

Il Giudice designato Anna Pagotto
all'udienza del 16.5.2019 pronuncia la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, nella causa
iscritta al n. 15735/2016 R. G. Aff. Cont. Lavoro

tra

A.S. [REDACTED] S.p.A.

(Avv.ti Cristina Mazzamauro e Monica Scalabrino)

Opponente

e

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni
Amendola"

(Avv. Bruno E. Pontecorvo)

Opposto

Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di
udienza l'istante chiede:

*"- dichiarare nullo, illegittimo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 1934/2016 sul
verbale di accertamento unico e notificazione n. 9 del 23 dicembre 2014, da ritenersi
parimenti illegittimo, nullo ed infondato;*

*- in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1934/2016 poiché emesso in
carenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dall'ordinamento;*

*- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese dell'Inpgi per tutte le
motivazioni espresse in narrativa rigettando ogni domanda avanzata dall'istituto."*

Premette che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base del Verbale
Unico di Accertamento n. 9/2015, con il quale l'opposto ha contestato alla società
opponente l'omissione contributiva di € 12.536,00 (Euro 11.752,00, sanzioni civili

di euro 784,00), oltre interessi legali, in relazione a violazioni della disciplina sul corretto inquadramento lavorativo nei suoi confronti, a beneficio del canale televisivo "[redacted] TV" dell'emittente radiofonica "[redacted] Radio", [redacted] e [redacted] quali collaboratori autonomi, per il periodo 1 agosto/30 novembre 2014.

Rappresenta che secondo gli ispettori i pubblicitari sarebbero stati inquadrati solo formalmente con un contratto di collaborazione autonoma, risultando, invece, lavoratori subordinati ed inquadrabili tutti quali "redattori" ex art.1 CNLG con la conseguente contestata evasione contributiva in ordine alle quattro posizioni accertate, oltre agli illeciti amministrativi per le asserite irregolari registrazioni sul Libro Unico.

Riporta di rappresentare una società sportiva che gestisce la squadra di calcio capitolina la quale gestisce anche attività ancillari - previste dallo statuto - fra le quali progetti di comunicazione, cui provvede direttamente, fra le quali, dal 29 agosto 2014, "un canale tematico [redacted] Roma TV", prodotto in HD sul canale [redacted] Sky, dedicato esclusivamente all'informazione giornalistico/sportiva." Rappresenta che il canale televisivo si occupa essenzialmente di dirette esclusive ovvero "news" in tempo reale sul mondo della squadra, partecipazione attiva dei calciatori e maggior interazione con il pubblico attraverso gli strumenti dei Social Network; che al tempo dell'accertamento la struttura era diretta da [redacted] giornalista professionista e vi collaboravano, fra i vari pubblicitari, [redacted] assunti tra il mese di agosto e settembre 2014, con contratto di collaborazione autonoma, formula contrattuale utilizzata in relazione all'impegno lavorativo richiesto dalla fase iniziale e di *start up* della nuova esperienza comunicativa. Afferma che il [redacted] provvedeva alle interviste ai diversi protagonisti del mondo sportivo [redacted], il [redacted], addetto alla cronaca sportiva, predisponeva servizi relativi alla vita della squadra, agli appuntamenti sportivi che la coinvolgevano, collaborando alla programmazione delle trasmissioni pre e post - partita; il [redacted] seguiva prevalentemente della squadra di calcio del settore giovanile della AS [redacted], predisponendo le telecronache relative alle partite della medesima e conducendo due trasmissioni d'intrattenimento sportivo: "[redacted] Gioventù" e "[redacted] Now". Rappresenta che tutti i collaboratori provvedevano - di concerto con il capo redattore - che mai impartiva direttive specifiche - alla programmazione ed all'organizzazione dell'intero ed articolato palinsesto del canale, finalizzato essenzialmente alla comunicazione sociale ed all'intrattenimento sportivo del popolo [redacted], senza vincolo di orario di lavoro, senza necessità di giustificare assenze, essendo limitata la presenza in redazione per il tempo necessario al corretto espletamento dell'incarico contrattualmente conferito.

Sostiene l'inapplicabilità della disciplina del CCNL giornalistico e dell'art. 1 CNGL (doc. 4), disposizione espressamente invocata dai medesimi accertatori nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Afferma che non costituendo la AS [REDACTED] un'impresa editoriale, nella iniziale fase di diffusione del nuovo brand AS [REDACTED] e di rilancio della comunicazione istituzionale della Società, la medesima ha stipulato contratti di consulenza professionale con professionisti del settore per [REDACTED] proporre "azioni di divulgazione mediatica volte a perfezionare la Comunicazione e a valorizzare l'immagine della Società... per la capillare diffusione del brand [REDACTED] per la stagione sportiva 2014/2015", affidando incarichi di supporto e realizzazione di contributi audio e video per l'emittente radiofonica e televisiva e per le piattaforme sociali, nonché implementando programmi integrati di comunicazione. Rappresenta che, in una fase iniziale e sperimentale, ha stipulato contratti di lavoro di durata limitata, proprio per valutare la convenienza e la fattibilità di un piano di merchandising e comunicazione.

Afferma che l'attività svolta dai collaboratori non era giornalistica in quanto senza finalità informativa, ma di mero intrattenimento di tipo sportivo e di divulgazione e diffusione del brand [REDACTED].

Afferma l'insussistenza degli indici sintomatici della subordinazione - seppur attenuata - in relazione alla non quotidianità della prestazione, all'assenza di un orario predeterminato ed all'obbligo di presenza ed all'assenza di rapporto gerarchico e funzionale e della messa a disposizione a favore della società.

Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.

Istruita la causa anche mediante prova testimoniale, viene discussa e decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale.

oOo

In via preliminare, si ricorda che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente. Di conseguenza l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.

Ciò premesso, va accertato il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, cioè il fondamento del credito azionato dall'I.N.P.G.I. con il decreto

ingiuntivo, che, nel caso di specie, si basa sulle risultanze dell'accertamento ispettivo concluso il 23/12/2014, il quale ha qualificato come subalterni i rapporti intercorsi tra l'opponente e i giornalisti pubblicisti [redacted], [redacted] rilevando una mancata contribuzione in relazione alla circostanza che i loro rapporti erano formalmente qualificati di collaborazione professionale autonoma.

Rilevato inoltre che la piena efficacia probatoria dei verbali ispettivi è limitata ai fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza e non si estende alle valutazioni ed alle interpretazioni giuridiche di tali fatti (non ravvisandosi nell'ordinamento alcuna norma giuridica che attribuisca agli ispettori dell'I.N.P.G.I. il potere di procedere alla qualificazione giuridica dei rapporti), al fine di valutare la fondatezza o meno della pretesa azionata dal predetto Istituto in sede monitoria, appare opportuno premettere, in linea generale, che il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (art. 2094) e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma). Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.

Questo Giudice peraltro aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di lavoro giornalistico - ed è pacifico lo svolgimento dell'attività giornalistica, - "i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, quali l'inserimento stabile del giornalista nella struttura redazionale del datore di lavoro e la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra" (Cass., sez. lav., 14832/05); e: "in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione ... qualora ricorrano i requisiti della continuità della

prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali" (Cass., sez.lav., 4770/06); e ancora: "in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari" (Cass., sez. lav., 2.4.2009, n. 8068). Da ultimo "In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. ... (Nella specie, relativa alla posizione di un redattore, la S.C. ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali

l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli).
(Cass.Sez. L, n. 22785 del 07/10/2013).

L'obbligo contributivo a favore dell'opposto deriva dall'espletamento in concreto di attività di natura giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e ciò in relazione all'art. 38 L. 416/1981, come sostituito dall'art. 26 della L. 67/1987 e dall'art. 76 della L. 388/2000.

Ciò è emerso dall'attività condotta dagli ispettori in sede di verifica e confermato anche in sede d'istruttoria testimoniale raccolta nel presente procedimento.

Le testimonianze hanno evidenziato dichiarazioni concordi e confluenti verso la configurazione del rapporto di natura subordinata dei giornalisti, ferma restando la minore soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, intrinsecamente connessa al contenuto intellettuale e creativo del lavoro fornito.

Al riguardo il primo testimone per parte ricorrente, [REDACTED], dal mese di ottobre 2013 consulente della opponente e in passato occupatosi di definizione delle strategie media della società ed attualmente direttore operativo della società opponente, dichiara, con riferimento ai quattro giornalisti in questione: "Di tutti e quattro ho organizzato il processo produttivo nel senso che. Anzi preciso che il responsabile della comunicazione della [REDACTED] Alessandro [REDACTED] e poi [REDACTED] Pietrafesa commissionava ai quattro la realizzazione di interviste, editoriali, presentazioni o commenti di partita relativi alla [REDACTED]. Non vi era una frequenza predeterminata per tali attività che dipendeva dal verificarsi degli eventi che dovevano essere descritti o commentati. Credo che lavorassero anche per altri o forse altri dello stesso gruppo di giornalisti Di questi quattro credo che nessuno lavorasse per altri. Loro sono ed erano a disposizione per fare le attività che ho detto sopra. nessuno aveva orari fissi. nessuno aveva un certo numero di lavori da fare [...] con riferimento a quanto sopra dichiarato ogni giornalista aveva un incarico da svolgere ed un prodotto da realizzare. Ad es. il [REDACTED] aveva l'incarico di seguire (intendo descrivere giornalmisticamente) l'evoluzione del progetto [REDACTED]. Ogni singolo giornalista entro il compito che gli veniva assegnato poteva gestirsi autonomamente facendo i servizi che riteneva più opportuni per garantire copertura della notizia. Poi ovviamente il responsabile sceglie quale servizio potrà essere messo in onda in funzione della qualità e dell'importanza del prodotto stesso. Preciso, con riferimento a quanto detto prima che non vi era un numero prefissato di servizi da svolgere per ciascun giornalista nel senso che li faceva in relazione alla necessità - opportunità del progetto che stava seguendo. Ad es. il Sig. [REDACTED] doveva seguire le squadre giovanile e commentarne le partite e realizzava i suoi lavoro in un numero variabile a seconda del numero delle partite che la squadra avrebbe giocato nell'anno. Preciso ancora che quanto sopra detto si riferisce anche al periodo agosto - novembre 2014. Con riferimento al capitolo 8 del ricorso

confermo le attività svolte ed ivi descritte per i diversi giornalisti essendo questi gli argomenti dei progetti loro assegnati. In caso di assenza i giornalisti menzionati di cui sopra non avevano obbligo di giustificare il motivo, salvo comunicarlo (a S. [redacted] o a me) per tempo in ordine a provvedere alla sostituzione per consentire che la partita potesse andare in video. “

A sua volta il testimone di parte resistente [redacted] afferma:”
Conosco [redacted] nonché [redacted] e [redacted] lavorano con me a Roma TV la quale è la televisione della squadra ricorrente, cioè il canale ufficiale. Tutti e tre scrivono pezzi per il servizio di telegiornale. Ad inizio settimana il responsabile della comunicazione tale [redacted] dice ai tre ed anche a me di che cosa ci dobbiamo occupare ognuno ha anche delle trasmissioni di cui è occupato in via esclusiva, [redacted] conduce i notiziari anche se non tutti prepara i servizi e gli approfondimenti per le sue trasmissioni che sono diverse anche se per le stesse non va sempre in video analogamente [redacted] fa le stesse attività anche se non va in video mai. [redacted] fa le stesse cose e come me a volte fa l'invitato dal campo di allenamento. Non c'è un orario fisso e di solito andiamo presso il centro tecnico quando dobbiamo montare i servizi che abbiamo già predisposto a volte proprio lì a volte no. Spiego che per quanto riguarda l'attività che svolgo sulla mia trasmissione sono in pratica autonomo perché sono io che decido contenuti ed interviste da mandare in onda e ovviamente mi gestisco con gli orari.

In caso di assenze avvisiamo [redacted] e dobbiamo portare il certificato medico e chi non va viene sostituito fra di noi quattro ed anche altre persone della redazione. La linea editoriale ovvero la 'politica di comunicazione' ci è indicata da [redacted] a voce, di solito al telefono. Nello svolgimento delle attività di noi quattro specifico che ci sono delle scadenze che ci sono delle scadenze da rispettare ciò in relazione alla disponibilità della sala per montare. Preciso anche che i lavori preparatori al notiziario vanno svolti in relazione agli avvenimenti e, quindi, ad esempio se c'è una gara prevista a fine settimana dobbiamo preparare vari servizi per quella. Il coordinamento è effettuato da [redacted]. E' il [redacted] ad individuare chi dei giornalisti si occupa di cosa. Mostrato il doc. 7 di parte convenuta il testimone riferisce: “Lo confermo, tuttavia, preciso che da quell'epoca sono cambiate molte cose, nel senso che le circostanze di fatto sono diverse”. Preciso che quanto sopra detto si riferisce anche al periodo agosto – novembre 2014. Anzi preciso che non mi ricordo esattamente quei quattro mesi. Ad quanto sopra indicato e verbalizzato credo proprio si riferisca anche al periodo agosto – novembre 2014. Non sono sicuro in modo assoluto. Nel periodo agosto – novembre 2014 non c'era [redacted] che è arrivato dopo. Prima di lui c'era [redacted] il quale svolgeva le stesse mansioni che ho descritto con riferimento a [redacted].

Analogamente [redacted], testimone di parte ricorrente, dopo avere dichiarato di conoscere i giornalisti [redacted], [redacted], [redacted] "in quanto lavoro con loro e sono dei colleghi dal 2014. Questi tre colleghi e anch'io svolgevamo dei compiti che ci assegnava [redacted] quale referente. Non c'era una frequenza predeterminata con la quale ci veniva chiesto di fare qualcosa. Io e anche gli altri non andavamo ogni giorno e comunque senza cadenze predeterminate. Addirittura nel periodo estivo mi capitava di non andare ad esempi per due mesi. Anche gli altri che ho menzionato si regolavano nello stesso modo. In sostanza io ricevevo l'incarico anche per telefono e poi mi organizzavo sui tempi e le modalità per portarlo a termine. Non so come fosse organizzato il lavoro da parte del referente nei confronti di noi che dovevamo poi eseguire gli incarichi. Non c'era un numero di lavori che dovessimo fare. Se non si andava non si doveva avvisare. Viene mostrato al testimone il Doc. 3 del fascicolo di parte resistente; il testimone lo conferma e precisa che nella circostanza gli fu chiesto ripetutamente di riferire e precisa che si tratta di un'indicazione di massi ma, ma che non c'era una regolarità. Ribadisco che ho indicato in linea di massima quegli orari nel documento che ho appena riletto, ma che spesso stavo assente anche per periodi lunghi." Infine il testimone [redacted], afferma: " Nel periodo compreso tra settembre e novembre 2014 ho lavorato per la ricorrente e ricordo che anche le tre persone sopra menzionate [gli altri tre giornalisti di cui si verifica la posizione lavorativa] lavoravano presso la sede, ma non so dire con quali orari e con che modalità. Non ho visto, né me lo posso ricordare, che i tre possano aver chiesto autorizzazioni per assentarsi oppure dovessero portare certificati medici per assenze. Non ho visto che alcuno desse ai tre direttive o indicazioni, né so come venisse loro assegnato il lavoro. A me dava le indicazioni tale [redacted] che penso fosse il Direttore o comunque un responsabile del Canale e mi chiedeva se ero disponibile per un servizio del TG o per una conduzione televisiva e io davo la mia disponibilità nella maggior parte dei casi, anche perché ero impegnato con altre due emittenti. Seguivo per la maggior parte del tempo la 'prima squadra' e in alternanza mi occupavo di servizi storici, viste le mie conoscenze in materia. [redacted] la maggior parte del suo lavoro, la impiegava nel settore giovanile proprio per le sue conoscenze e competenze personali. Sugli altri invece non so riferire in quanto spesso non ci incontravamo. Io avevo orari variabili a seconda dei servizi da fare e spesso, soprattutto per quelli di tipo storico, lavoravo da casa. A me capitava di non lavorare in alcuni giorni e di lavorare fino a 7/8 ore in altri, senza una frequenza omogenea. Per quanto riguarda i servizi della prima squadra, di solito [redacted] mi contattava il giorno precedente telefonicamente o, se c'era un'emergenza, il giorno stesso quando ero in sede per un servizio sulla prima squadra o eventualmente una conduzione televisiva. ADR nel periodo in questione, ovvero da settembre a

novembre 2014, ricordo che in occasione di una mia trasferta a Londra per [REDAZIONE] TV non feci attività per circa tre settimane dalla seconda metà di novembre ai primi di dicembre del 2014.”

I testimoni esaminati sostanzialmente confermano che i quattro giornalisti mettevano a disposizione la propria attività per l'opponente e ciò è detto espressamente dal testimone [REDAZIONE], il quale spiega che ciascuno aveva un incarico da svolgere, come ad esempio [REDAZIONE] di seguire l'evoluzione del progetto stadio di [REDAZIONE], il [REDAZIONE] di seguire la squadra giovanile e commentare le partite; inoltre specifica che il responsabile della comunicazione [REDAZIONE] indicava ai medesimi le attività da fare, quali interviste, editoriali, presentazioni o commenti di partita relativi alla squadra della [REDAZIONE]. La circostanza che i giornalisti dovessero prestare la propria attività in conformità alle esigenze di comunicazione della associazione evidenzia che gli stessi non prestavano attività di tipo autonomo, bensì erano a disposizione di parte datoriale con un rapporto di soggezione che era delineato dalle direttive del responsabile della comunicazione [REDAZIONE] e caratterizzato dalla circostanza che la loro attività, anche per il periodo in questione - ovvero da agosto a novembre 2014, per [REDAZIONE] e [REDAZIONE] e da settembre a novembre [REDAZIONE] per [REDAZIONE] e [REDAZIONE] - aveva natura informativa e non già di intrattenimento. Infatti gli stessi giornalisti riferivano sull'andamento delle partite o sull'evoluzione di situazioni come quella relativa allo stadio della [REDAZIONE] ed erano chiamati a riferire proprio in concomitanza con la realizzazione di determinati eventi, tant'è che erano chiamati a svolgere l'attività di informazione giornalistica connessa al coinvolgimento della squadra [REDAZIONE] anche solamente il giorno prima o nella stessa giornata degli eventi rilevanti.

L'opposto ha provato, per come risulta dalle dichiarazioni di tutti i testimoni escussi, la sussistenza degli indici che evidenziano la sussistenza di un rapporto di subordinazione, quali la messa a disposizione e il ricevimento di direttive da parte datoriale ovvero dal responsabile di redazione [REDAZIONE] oltre all'inserimento nell'organizzazione aziendale. Ciò in particolare è evidenziato dalla circostanza che i giornalisti davano un apporto tale da essere la loro attività co-essenziale alla redazione, nel senso che ognuno si occupava di compiti, assegnati dalla redazione, in modo tale da essere funzionali alla attività della stessa.

In sostanza [REDAZIONE] TV, per il periodo in questione, poteva fare affidamento anche sull'attività dei giornalisti in questione per il funzionamento quotidiano della stessa redazione. Esemplificativo al riguardo è quanto riferito dal [REDAZIONE] in sede ispettiva e confermato in sede testimoniale, ovvero: “Collaboro con l'A.S. [REDAZIONE] da agosto 2014 e mi occupo di giornalismo sportivo. Le mie modalità di lavoro sono le seguenti: 5/6 giorni a settimana, 5/6 ore al giorno di media. Conduco giornalmisticamente alcune trasmissioni, scrivo pezzi/servizi per la mia trasmissione

e/o per il notiziario serale. Seguo l'allenamento della prima squadra e faccio le telecronache del settore giovanile. Le trasmissioni giornalistiche che preparo e conduco sono "Giorno Giovani" e "Roma News" (versione breve). Le direttive redazionali le ricevo dal Direttore [REDACTED]".

Appare irrilevante la circostanza che alcuni dei giornalisti possano aver collaborato per altri datori di lavoro, perché ciò non esclude la coesistenza della subordinazione per la [REDACTED], anche in considerazione del fatto che l'attività giornalistica per essa prestata non risulta essere stata effettuata in orari così assorbenti da escludere la possibilità dello svolgimento di attività lavorativa autonoma e/o subordinata per altri datori di lavoro.

Si aggiunga che a tali conclusioni non può considerarsi ostativa la dichiarazione del testimone [REDACTED] il quale riferisce che nel periodo in questione non lavorò per circa tre settimane in quanto impegnato a Londra per la "Newspaper TV", ciò in quanto da una parte è proprio il testimone ad affermare che era all'estero dalla seconda metà di novembre ai primi di dicembre del 2014 e dall'altra parte che in data 18/11/2014 rendeva agli ispettori dell'opposto la dichiarazione in seno all'accertamento ispettivo in corso, evidenziando come non fosse assente da [REDACTED] per il periodo in cui è controversa la configurazione del rapporto almeno fino a tale data, residuando una decina di giorni alla fine del mese di novembre.

In conclusione la natura giornalistica delle prestazioni in oggetto, lo stabile inserimento dei giornalisti nell'organizzazione aziendale e la preposizione della medesima all'attività dei giornalisti evidenziano lo svolgimento di prestazioni giornalistiche a carattere subordinato con il conseguente rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso in opposizione e dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposto che liquida in € 3000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Roma, 16.5.2019

il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 16-5-19
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Michela Fossato